



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 settembre 2012 (28.09)  
(OR. en)**

**13985/12**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0079 (NLE)**

---

**SOC 760  
ALB 6  
COWEB 138**

## **RELAZIONE**

---

del: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)

---

al: Consiglio (**Occupazione, politica sociale**, salute e consumatori)

---

n. prop. Comm.: 8553/12 SOC 260 ALB 1 COWEB 51 - COM(2012) 158 final

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, in merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale  
= Accordo politico

---

1. Il 30 marzo 2012 la Commissione ha presentato la proposta in oggetto intesa a stabilire la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e l'Albania. Il progetto di decisione è parte di un pacchetto di quattro proposte che comprende proposte analoghe riguardanti Montenegro, San Marino e Turchia<sup>1</sup>, basate ampiamente su decisioni adottate dal Consiglio nel 2010, concernenti l'Algeria, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Israele, il Marocco e la Tunisia<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Docc. 8554/12 + COR 1, 8555/12 e 8556/12.

<sup>2</sup> GU L 306 del 23 novembre 2010, rispettivamente pag. 14, pag. 35, pag. 28, pag. 21, pag. 1 e pag. 8.

2. La presente proposta è costituita da una decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo con l'Albania e, nell'allegato, da una proposta di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione in materia di sicurezza sociale.
3. Il progetto di decisione è inteso a soddisfare l'obbligo stabilito nell'accordo di stabilizzazione e associazione secondo cui il consiglio di stabilizzazione e associazione deve adottare una decisione al fine di attuare i principi relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale enunciati all'articolo 48 dell'accordo. Il progetto di decisione contiene le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 48 dell'accordo con l'Albania alle quali non si applica già il regolamento (UE) n. 1231/2010. In sostanza, l'obiettivo di questi principi è far sì che i cittadini albanesi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri possano fruire di determinate prestazioni di sicurezza sociale previste dalla legislazione dello Stato membro alla quale sono o sono stati soggetti. Tali principi si applicano anche ai loro familiari purché siano o siano stati legalmente residenti con il lavoratore in questione nello Stato membro in cui il lavoratore esercita la sua attività lavorativa.
4. A titolo di reciprocità, tali principi sono applicabili anche a cittadini dell'UE che lavorano legalmente in Albania e ai loro familiari ivi legalmente residenti.
5. La proposta di decisione contiene inoltre una serie di disposizioni sulla cooperazione tra gli Stati membri e l'Albania in tema, fra l'altro, di procedure di controllo amministrativo e di esame medico.
6. La base giuridica proposta dalla Commissione è l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9 del TFUE.
7. A norma dell'articolo 218, paragrafo 10 del TFUE, il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.

8. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
9. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non è vincolante né applicabile in Danimarca,
10. Tenuto conto dell'importanza di dare applicazione ai principi relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui all'articolo 48 dell'accordo con l'Albania, la presidenza danese e la presidenza cipriota hanno discusso<sup>3</sup> sulla presente proposta di decisione affinché il Consiglio EPSCO del 4 ottobre 2012 possa raggiungere un accordo politico sul testo nella sessione.
11. Nella riunione del 26 settembre 2012 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha confermato l'accordo raggiunto a livello di gruppo di lavoro sul progetto di decisione che figura in allegato.

DK mantiene una riserva d'esame parlamentare.

## **CONCLUSIONI**

Il Comitato dei Rappresentanti permanenti raccomanda al Consiglio ("EPSCO") di sciogliere le rimanenti riserve e giungere ad un accordo politico sul testo del progetto di decisione che figura in allegato, nella sessione del 4 ottobre 2012.

---

<sup>3</sup> Si vedano i risultati dei lavori nei documenti ST 11123/12 + COR1 + COR2 + COR3 e ST 12364/12 + COR 1.

**Progetto di**

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, in merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale<sup>4</sup>**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 48 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra<sup>5</sup> ("l'accordo") stabilisce che il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotti, mediante una decisione, le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati in tale articolo.

---

<sup>4</sup> DK mantiene una riserva d'esame parlamentare sulla proposta.

<sup>5</sup> GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.

- (2) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non è vincolante né applicabile in Danimarca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra ("l'accordo"), concernente l'applicazione dell'articolo 48 dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel consiglio di stabilizzazione e di associazione possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

La decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**Progetto di**

**DECISIONE n. .../.... DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE  
UE-ALBANIA**

**del....**

**in merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale figuranti  
nell'accordo di stabilizzazione e di associazione**

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra<sup>6</sup>, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 48 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra ("l'accordo") dispone il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale dell'Albania e degli Stati membri e fissa i principi per tale coordinamento.
- (2) L'articolo 48 dell'accordo stabilisce che il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotti una decisione al fine dell'applicazione dei principi enunciati in tale articolo.

---

<sup>6</sup> GU L 12, del 28.4.2009, pag. 166.

- (3) Per quanto riguarda l'applicazione del principio di non discriminazione, la presente decisione non dovrebbe conferire, oltre al diritto di esportare determinate prestazioni, alcun diritto supplementare derivante da fatti o eventi avvenuti sul territorio dell'altra parte contraente, se tali fatti o eventi non sono presi in considerazione nella legislazione della prima parte contraente.
- (4) Nell'applicazione della presente decisione il diritto dei lavoratori a prestazioni familiari dovrebbe essere soggetto alla condizione che i familiari siano legalmente residenti con i lavoratori interessati nello Stato membro in cui questi esercitano l'attività lavorativa. Qualora i familiari siano legalmente residenti in un altro Stato membro, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1231/2010. La presente decisione non dovrebbe conferire alcun diritto a prestazioni familiari per i familiari che risiedono in un paese diverso da uno Stato membro, ad esempio in Albania.
- (5) Il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Consiglio<sup>7</sup> estende già le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità. Il regolamento (UE) n. 1231/2010 comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori albanesi nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito dall'articolo 48, paragrafo 1, primo trattino, dell'accordo.
- (6) Per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento può risultare necessario fissare disposizioni speciali che rispondano alle caratteristiche proprie della legislazione dell'Albania.
- (7) Al fine di assicurare il buon funzionamento del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri e dell'Albania, è necessario stabilire disposizioni speciali sulla cooperazione tra gli Stati membri e l'Albania nonché tra la persona interessata e l'istituzione dello Stato competente.

---

<sup>7</sup> GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1.

- (8) Occorre adottare disposizioni transitorie per tutelare le persone cui si applica la presente decisione e per evitare che perdano diritti a causa della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*PARTE I*

**DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 1*

**Definizioni**

1. Ai fini della presente decisione, si intende per
  - a) "accordo": l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra;
  - b) "regolamento": il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale<sup>8</sup> applicabile negli Stati membri dell'Unione europea;
  - c) "regolamento di applicazione": il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale<sup>9</sup>;
  - d) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;

---

<sup>8</sup> GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>9</sup> GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

- e) "lavoratore":
- i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, una persona che esercita un'attività lavorativa subordinata ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento;
  - (ii) ai fini della legislazione dell'Albania, una persona che esercita un'attività lavorativa subordinata ai sensi di tale legislazione;
- f) "familiare":
- i) ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare ai sensi dell'articolo 1, lettera i), del regolamento;
  - (ii) ai fini della legislazione dell'Albania, un familiare ai sensi tale legislazione;
- g) "legislazione":
- i) per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1), del regolamento applicabile alle prestazioni oggetto della presente decisione;
  - (ii) per quanto riguarda l'Albania, la legislazione applicabile in Albania relativa alle prestazioni oggetto della presente decisione;
- h) "prestazioni":
- pensioni di vecchiaia,
  - pensioni ai superstiti,

- pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- pensioni d'invalidità per infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- assegni familiari;

i) "prestazioni esportabili":

i) per quanto riguarda gli Stati membri:

- pensioni di vecchiaia,
- pensioni ai superstiti,
- pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- pensioni d'invalidità per infortuni sul lavoro e malattie professionali;

a norma del regolamento, ad eccezione delle prestazioni speciali in denaro non contributive di cui all'allegato X del regolamento;

(ii) per quanto riguarda l'Albania, le corrispondenti prestazioni previste dalla legislazione dell'Albania, ad eccezione delle prestazioni speciali in denaro non contributive di cui all'allegato I della presente decisione;

2. Gli altri termini utilizzati nella presente decisione hanno il significato loro assegnato:

- a) per quanto riguarda gli Stati membri, nel regolamento e nel regolamento di applicazione;
- b) per quanto riguarda l'Albania, nella legislazione pertinente applicabile in Albania.

## *Articolo 2*

### ***Persone interessate***

La presente decisione si applica:

- a) ai lavoratori dipendenti di nazionalità albanese che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro superstiti;
- b) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera a), purché siano o siano stati legalmente residenti con il lavoratore in questione mentre questi lavora o lavorava in uno Stato membro;
- c) ai lavoratori dipendenti cittadini di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio dell'Albania e che sono o sono stati soggetti alla legislazione dell'Albania, nonché ai loro superstiti; nonché
- d) ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera c), purché siano o siano stati legalmente residenti con il lavoratore in questione mentre questi lavora o lavorava in Albania.

## *Articolo 3*

### ***Parità di trattamento***

1. I lavoratori dipendenti di nazionalità albanese che lavorano legalmente in uno Stato membro e i loro familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto riguarda le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui tali lavoratori esercitano la loro attività.

2. I lavoratori dipendenti cittadini di uno Stato membro che lavorano legalmente in Albania e i loro familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto riguarda le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità rispetto ai cittadini albanesi.

## *Parte II*

### **RELAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI E L'ALBANIA**

#### *Articolo 4*

#### **Revoca delle clausole di residenza**

1. Le prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), alle quali hanno diritto le persone di cui all'articolo 2, lettere a) e c), non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda
  - i) ai fini di una prestazione secondo la legislazione di uno Stato membro, nel territorio dell'Albania o
  - (ii) ai fini di una prestazione secondo la legislazione dell'Albania, nel territorio di uno Stato membro.
2. I familiari di un lavoratore di cui all'articolo 2, lettera b), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), punto i), come i familiari di un lavoratore che è cittadino dello Stato membro in questione, se tali familiari risiedono nel territorio dell'Albania.
3. I familiari di un lavoratore di cui all'articolo 2, lettera d), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), punto ii), come i familiari di un lavoratore che è cittadino dell'Albania, se tali familiari risiedono nel territorio di uno Stato membro.

### *PARTE III*

## **DISPOSIZIONI VARIE**

### *Articolo 5*

#### **Cooperazione**

1. Gli Stati membri e l'Albania si comunicano tutte le informazioni concernenti le modifiche della loro legislazione che possano incidere sull'applicazione della presente decisione.
2. Ai fini della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e dell'Albania si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. L'assistenza amministrativa fornita da tali autorità e istituzioni è, di norma, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e dell'Albania possono concordare il rimborso di alcune spese.
3. Ai fini della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e dell'Albania possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o i loro rappresentanti.
4. Le istituzioni e le persone cui si applica la presente decisione sono tenute all'informazione reciproca e alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente decisione.
5. Le persone interessate hanno l'obbligo di informare al più presto le istituzioni dello Stato membro competente o dell'Albania, se quest'ultima è il paese competente, e dello Stato membro di residenza o dell'Albania, se quest'ultima è il paese di residenza, in merito a qualunque cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sul loro diritto alle prestazioni previste dalla presente decisione.

6. L'inosservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l'applicazione di misure proporzionate in conformità alla legge nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile nella pratica l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente decisione.
7. Gli Stati membri e l'Albania possono fissare disposizioni nazionali che stabiliscono condizioni per la verifica del diritto alle prestazioni, per tener conto del fatto che i beneficiari dimorano o risiedono al di fuori del territorio del paese in cui è situata l'istituzione debitrice. Tali disposizioni devono essere proporzionate, prive di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità e conformi ai principi della presente decisione. Esse devono essere notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

#### *Articolo 6*

#### **Controlli amministrativi e visite mediche**

1. Il presente articolo si applica alle persone di cui all'articolo 2, beneficiarie delle prestazioni esportabili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), nonché alle istituzioni incaricate dell'applicazione della presente decisione.
2. Qualora un beneficiario o un richiedente di prestazioni, o un suo familiare, dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro, se l'istituzione debitrice è situata in Albania, o in Albania, se l'istituzione debitrice è situata in uno Stato membro, la visita medica è eseguita, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario, in conformità alle procedure stabilite dalla legislazione applicata da tale istituzione.

L'istituzione debitrice informa l'istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che devono essere soddisfatte e degli aspetti che devono essere esaminati nella visita medica.

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha richiesto la visita medica.

L'istituzione debitrice si riserva il diritto di far esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta, nel territorio in cui dimora o risiede il beneficiario o richiedente della prestazione o nel paese in cui è situata l'istituzione debitrice. Tuttavia, al beneficiario può essere chiesto di recarsi nel paese dell'istituzione debitrice unicamente se è in grado di effettuare il viaggio senza che ciò pregiudichi la sua salute e se le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'istituzione debitrice.

3. Qualora un beneficiario o richiedente di prestazioni, o un suo familiare, dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro, se l'istituzione debitrice è situata in Albania, o in Albania, se l'istituzione debitrice è situata in uno Stato membro, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta dell'istituzione debitrice, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.

L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha richiesto il controllo amministrativo.

L'istituzione debitrice si riserva il diritto di far esaminare la situazione del beneficiario da un professionista di sua scelta. Tuttavia, al beneficiario può essere chiesto di recarsi nel paese dell'istituzione debitrice unicamente se è in grado di effettuare il viaggio senza che ciò pregiudichi la sua salute e se le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'istituzione debitrice.

4. Uno o più Stati membri e l'Albania possono concordare altre disposizioni amministrative, a condizione che ne informino il consiglio di stabilizzazione e di associazione.

5. In deroga al principio della reciproca assistenza amministrativa gratuita di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, l'importo effettivo delle spese dei controlli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è rimborsato all'istituzione cui è stato chiesto di eseguirli dall'istituzione debitrice che li ha richiesti.

#### *Articolo 7*

### **Applicazione dell'articolo 126 dell'accordo**

L'articolo 126 dell'accordo si applica nel caso in cui una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

#### *Articolo 8*

### **Condizioni speciali per l'applicazione della legislazione dell'Albania**

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può, se necessario, fissare condizioni speciali per l'applicazione della legislazione dell'Albania nell'allegato II.

#### *Articolo 9*

### **Procedure amministrative degli accordi bilaterali esistenti**

Le procedure amministrative previste dagli accordi bilaterali esistenti tra uno Stato membro e l'Albania possono continuare ad essere applicate, a condizione che non abbiano conseguenze negative per i diritti o gli obblighi delle persone interessate stabiliti dalla presente decisione.

#### *Articolo 10*

### **Accordi che completano le procedure di applicazione della presente decisione**

Uno o più Stati membri e l'Albania possono concludere accordi destinati a integrare le procedure amministrative per l'applicazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la lotta alle frodi e agli errori.

## *PARTE IV*

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### *Articolo 11*

#### **Disposizioni transitorie**

1. La presente decisione non conferisce alcun diritto per il periodo che precede la sua entrata in vigore.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.
3. Qualunque prestazione che non sia stata liquidata o che sia stata sospesa a causa della cittadinanza o del luogo di residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita su richiesta dell'interessato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a condizione che i diritti precedentemente liquidati non abbiano dato luogo a una liquidazione in capitale.
4. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a decorrere da tale data e le disposizioni della legislazione di qualunque Stato membro o dell'Albania concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti non potranno essere opposte agli interessati.
5. Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti che non sono decaduti o prescritti hanno effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro o dell'Albania.

*Articolo 12*

**Allegati della presente decisione**

1. Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.
2. Su richiesta dell'Albania o dell'Unione europea, gli allegati possono essere modificati mediante una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

*Articolo 13*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio di stabilizzazione e di associazione

Il Presidente

**ALLEGATO I**

**ELENCO DELLE PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO NON CONTRIBUTIVE  
DELL'ALBANIA**

**ALLEGATO II**

**DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE  
DELL'ALBANIA**